



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0001765 del 4 settembre 2017

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1174, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 556/DDA/CA)

Con istanza DDA/1174, pervenuta in data 30 agosto 2017 (prot. n. DDA/0001758), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società BIM Distribuzione S.r.l., la presenza, sul sito *internet* <http://www.filmstreaming.uno/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, della seguente opera di carattere audiovisivo:

- “*Il senso di una fine*”, alla pagina *internet* <omissis>

L'istante dichiara, altresì, che: “*L'analisi del sito ha rilevato la presenza di numerose altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato. Il sito filmstreaming.uno è presumibilmente un alias di filmstreaming.zone, già segnalato ad AGCOM da FAPAV con l'istanza DDA/1153, dal momento che dopo il blocco ordinato da AGCOM, navigando tramite un proxy il dominio filmstreaming.zone si viene reindirizzati automaticamente su filmstreaming.uno. Inoltre il sito risulta uguale nel layout grafico e nella struttura degli URL delle singole pagine. Sono tutt'ora presenti i film segnalati nell'istanza DDA/1153*”.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risulta accessibile, alla pagina *internet* sopra indicata, la riproduzione dell'opera audiovisiva sopra riportata e la stessa appare diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio risulta registrato dalla società Whoisguard Inc, società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede legale in Panama; l'indirizzo di posta elettronica indicato è legal@whoisguard.com e 91bf8dcf89ce42c582cc46f4721a4fed.protect@whoisguard.com;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Namecheap, Inc, con sede in 4600 East Washington Street, Suite 305, Phoenix, AZ 85034, il cui indirizzo di posta elettronica è dmca@namecheap.com; alla medesima società sono riconducibili anche i server impiegati, che risultano localizzati a Georgia, Atlanta, Stati Uniti d'America;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Inoltre, si rileva che *alias* dello stesso sito era già stato oggetto di precedente decisione di inibizione dell'accesso da parte dell'Autorità con delibera n. 178/17/CSP e tale elemento valutato unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/1174 è stata presentata da un'associazione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u) del Regolamento giustifica l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei server, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *internet* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali e tutele della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali e tutele della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Claudia Angrisani, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/1174**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza DDA/1174, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 15 settembre**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito *internet* dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore